

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 273/CGF (2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 255/CGF – RIUNIONE DEL 12 GIUGNO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Francesco Delfini, Prof. Enrico Moscati, Dr. Antonio Patierno – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI EDOARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 30.9.2009 E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

Il signor Edoardo Soloni, tesserato dell’Associazione Calcio Montichiari S.p.A., ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 156 del 12.5.2009, relativa alle sanzioni dell’inibizione a tutto il 30.9.2009 e dell’ammenda di €1.500,00.

Al reclamo preannunciato dal Sig. Edoardo Soloni ha fatto seguito l’appello diretto a ottenere la riduzione delle sanzioni inflittegli nella misura ritenuta di giustizia.

Osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che nell’appello si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell’Assistente. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli Assistenti Arbitri, i quali, oltre tutto, nel caso di specie sono precisi e circostanziati anche per quanto riguarda il comportamento del signor Edoardo Soloni, l’appello di quest’ultimo è da considerarsi infondato anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al signor Edoardo Soloni si siano svolti in modo diverso da come risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell’Assistente.

Per di più, ad avviso di questa Corte di Giustizia Federale il comportamento tenuto dall’appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi di un dirigente della società di calcio, in particolare del dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, che, in quanto tale, costituisce un punto di riferimento di calciatori e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una plateale mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, da questo punto di vista si sarebbe giustificato anche un aumento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Soloni Edoardo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIGNOR SOLONI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

Il signor Maurizio Soloni, tesserato dell'Associazione Calcio Montichiari S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 156 del 12.5.2009, relativa alle sanzioni dell'inibizione a tutto il 31.12.2009 e dell'ammenda di €3.000,00.

Il reclamo proposto dal signor Maurizio Soloni è diretto a ottenere la riduzione delle sanzioni inflittele nella misura ritenuta di giustizia.

Osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che nell'appello si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell'Assistente. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli Assistenti Arbitri, i quali, oltre tutto, nel caso di specie sono precisi e circostanziati anche per quanto riguarda il comportamento del signor Maurizio Soloni, l'appello di quest'ultimo è da considerarsi infondato anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al signor Maurizio Soloni si siano svolti in modo diverso da come risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell'Assistente.

Per di più, ad avviso di questa Corte di Giustizia Federale il comportamento tenuto dall'appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi del Presidente della società di calcio, che, in quanto tale, costituisce il punto di riferimento della società della quale è addirittura il legale rappresentante e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una gravissima mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, per il comportamento tenuto dal signor Maurizio Soloni al termine della gara (tra l'altro, oltre alle gravi minacce rivolte all'Assistente Arbitro, ha afferrato anche il tesserino di riconoscimento appeso al collo dell'Ispettore di Lega) si sarebbero giustificate sanzioni ben più pesanti di quelle inflitte dal Giudice Sportivo Nazionale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Soloni Maurizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL SIGNOR BONOMETTI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.12.2009 E DELL'AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTAGLI SEGUITO GARA MONTICHIARI/ALESSANDRIA DEL 10.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 156/DIV del 12.5.2009)

Il signor Stefano Bonometti, tesserato dell'Associazione Calcio Montichiari S.p.A., ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 156 del 12.5.2009, relativa alle sanzioni dell'inibizione a tutto il 31.12.2009 e dell'ammenda di €3.000,00.

Il reclamo proposto dal signor Stefano Bonometti è diretto a ottenere la riduzione delle sanzioni inflittele nella misura ritenuta di giustizia.

Osserva nel merito questa Corte di Giustizia Federale che nell'appello si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell'Assistente Arbitro Sig. Enzo Aldo Tino. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli Assistenti Arbitri, i quali, oltre tutto, nel caso di specie sono precisi e circostanziati anche per

quanto riguarda il comportamento del Sig. Stefano Bonometti, l'appello di quest'ultimo è da considerarsi infondato anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati al Sig. Stefano Bonometti si siano svolti in modo diverso da come risulta dal referto arbitrale e dal rapporto dell'Assistente Arbitrale.

Per di più, ad avviso di questa Corte di Giustizia Federale il comportamento tenuto dall'appellante al termine della gara merita la più ferma riprovazione, se si considera che trattasi di un dirigente della società di calcio, in particolare del Direttore Generale della stessa, che, in quanto tale, costituisce il punto di riferimento della società e, pertanto, avrebbe dovuto essere il primo ad evitare comportamenti che costituiscono una gravissima mancanza di rispetto nei confronti della terna arbitrale. Anzi, da questo punto di vista se si considera che l'appellante, oltre alle gravi minacce rivolte all'Assistente, ha afferrato la bandierina (che si trovava sul tavolo) e l'ha sbattuta violentemente al muro spaccandola in più pezzi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Bonometti Stefano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MARRUOCO VINCENZO SEGUITO GARA CAVESE/PESCARA DEL 17.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

Il ricorrente ha presentato reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. n. 160/Div del 18.5.2009 contenente la squalifica per 4 gare effettive inflitta al calciatore Marruoco Vincenzo (della società "Cavese 1919 S.r.l.") seguito gara Cavese/Pescara del 17.5.2009 per aver colpito con una violenta gomitata al volto un avversario, a gioco fermo; prima di abbandonare il campo, dopo il provvedimento di espulsione, tentava nuovamente di aggredire l'avversario che si trovava a terra.

Il ricorrente reclama la eccessività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo richiamando il limite edittale di 3 giornate di squalifica previsto dall'art.19, comma 4, lettera b) C.G.S., motivando tale istanza con una ricostruzione dei fatti tale per cui, sia per l'inquadramento normativo dato dallo stesso Giudice Sportivo alla fattispecie de qua, sia per confronto con precedenti giurisprudenziali su casi analoghi, chiede che venga riformata l'impugnata delibera in via principale riducendo la squalifica irrogata in primo grado da quattro a tre gare, in subordine, comminare la sanzione residua nella misura minima prevista dal C.G.S.

La Corte, dopo aver ascoltato il reclamante e dopo un'attenta analisi del referto arbitrale che, come più volte precisato da questa Corte, è considerata prova privilegiata, alla luce del reiterato comportamento violento tenuto dal Marruoco, non solo per il fatto in sé violento ma per il tentativo successivo di infliggere all'avversario ulteriori colpi nel momento in cui era in terra e pertanto tenendo un comportamento complessivamente gravemente violento nei confronti di un altro calciatore (lett. c) art. 19 comma 4 C.G.S.) e antisportivo, (lett. a) art. 19 comma 4 C.G.S.), ritiene equa la sanzione e pertanto la conferma rigettando il reclamo.

La Corte rileva, altresì, che la asserzione del reclamante circa la assenza di precedenti a carico del calciatore non corrisponde a verità essendo lo stesso stato sanzionato con un recentissimo provvedimento del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 122/DIV del 24.3.2009) e più volte nel corso della Stagione Sportiva.

La Corte rileva inoltre che per giurisprudenza costante dell'anno sportivo in corso non ha ritenuto mai di inasprire le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure; ritiene opportuno rilevare però, che, alla luce del reiterarsi dei comportamenti violenti, ingiuriosi ed aggressivi tenuti dai tesserati, tale giurisprudenza potrà essere modificata in *peius* nella prossima stagione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de' Tirreni (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FIALDINI JIMMY SEGUITO GARA SORRENTO/TARANTO DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

Con il Com. Uff. n.1 60/DIV del 19.5.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Jimmy Fialdini, tesserato in favore della società Sorrento Calcio, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara effettive, perché nel corso della partita Sorrento/Taranto, disputata il 17.5.2009, dopo aver ricevuto un provvedimento di ammonizione si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro al quale rivolgeva una frase offensiva e, in seguito, al termine della gara, lo attendeva negli spogliatoi rivolgendo allo stesso ulteriori frasi offensive e minacciose.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Sorrento Calcio sostenendo che la condotta ascrivibile al Fialdini può e deve essere configurata come meramente offensiva e non già minacciosa, limitata a due brevi frasi pronunciate rispettivamente nel corso e al termine della gara.

Tale condotta non può essere sanzionata in misura superiore al limite edittale di due giornate previsto dall'art. 19 comma 4 C.G.S.. In subordine ha chiesto la diminuzione della squalifica a tre giornate di gara, con la commutazione della sanzione residua in ammenda.

Il reclamo non merita accoglimento.

Osserva la Corte Federale che la condotta dell'incolpato non può essere declassata ad un semplice comportamento ingiurioso o irrispettoso nei confronti del direttore di gara, in quanto essa è chiaramente caratterizzata da un inequivocabile atteggiamento minaccioso, che si è espresso dapprima, all'atto della ammonizione con l'aggressione verbale nei confronti dell'arbitro, portata però a pochi centimetri dal volto dell'arbitro, in una sequenza di chiaro stampo intimidatorio, reiterata peraltro al termine della gara, quando ha nuovamente aggredito verbalmente l'arbitro davanti la porta del suo spogliatoio, urlandogli, con un'espressione intrinsecamente minacciosa.

Ne consegue che dovendo considerare la condotta del calciatore nei confronti del direttore di gara, per un verso gravemente antisportiva e per l'altro verso palesemente ingiuriosa, la previsione solo al minimo dell'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. della sanzione di due giornate di squalifica per ciascuna delle infrazioni accertate, esclude in radice una diversa modulazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Peraltro non senza deplorare il biasimevole tentativo di accreditare, contrariamente al vero, l'assenza di precedenti di alcun genere in capo al calciatore, restando in tema di sanzioni, ritiene opportuno la Corte di Giustizia Federale avvertire che nella stagione corrente non è stata fatta applicazione, per ragioni di adattamento alla nuova disciplina sportiva, della disposizione contenuta nell'art. 37 comma 4 C.G.S. che prevede la possibilità di aggravare la sanzione a carico dei reclamanti, ma che a partire dalla prossima stagione sportiva, la disposizione richiamata, se del caso, troverà piena applicazione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Sorrento Calcio di Sorrento (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA ALESSANDRIA/OLBIA DEL 17.5.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 160/DIV del 19.5.2009 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 gare effettive al calciatore Palumbo Vincenzo.

Tale decisione veniva assunta per il comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro tenuto dal Palumbo durante lo svolgimento della gara Alessandria/Olbia disputatasi il 17.5.2009.

Avverso tale provvedimento il calciatore Palumbo Vincenzo ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 20.5.2009, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 27.5.2009, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Palumbo Vincenzo, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. CARBONE MARCO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE DELL'A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. B), PAR. V NOIF E 8, COMMA 1 C.G.S. E DELL'A.C. RODENGO SAIANO S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 93/CDN del 21.5.2009)

Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale indicata in epigrafe, per la parte in cui ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti del dott. Marco Carbone, cui era stata contestata, come pure al Presidente della società A.C. Rodengo Saiano S.r.l., la violazione degli artt. 85, lett. b) par. V, N.O.I.F. (punita dall'art. 90, comma 2 N.O.I.F.), per il mancato deposito della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti del mese di agosto 2008 nei termini stabiliti, nonché la violazione prevista dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per la dichiarazione non veridica effettuata alla Co.vi.so.c. in data 30.1.2009.

La Commissione Disciplinare Nazionale, nel provvedimento reclamato, in parte qua, ha ritenuto insussistente la giurisdizione sportiva nei confronti del dottor Marco Carbone richiamando un precedente di questa Corte (decisione nei confronti del signor Mazza, in Com. Uff. n. 144/CGF – 2009) che aveva escluso che i componenti del collegio sindacale di una società professionistica potessero considerarsi tesserati F.I.G.C..

La Procura Federale, nel proprio ricorso, denuncia la falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 e comma 5 C.G.S., rilevando la sussistenza di giurisdizione sportiva sia sotto il profilo del primo comma dell'art. 1 cit., sia sotto il profilo del quinto comma della stessa, che assoggetta all'osservanza delle norme del codice di giustizia sportiva anche "coloro che svolgono qualsiasi

attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale" e soggiunge che il dottor Carbone è stato deferito perché *"al momento dei fatti era Presidente del Collegio sindacale, con lo specifico ruolo, per quel che qui interessa, di Responsabile del controllo contabile (come dallo stesso dichiarato nella documentazione depositata presso la Co.vi.so.c.) e, proprio per tale sua funzione rilevante per l'ordinamento, era inserito anche nel foglio di censimento della società in questione e, dunque, faceva formalmente parte dell'organigramma della società"*; la Procura Federale, come confermato nel corso della discussione orale, ha chiesto in via principale l'annullamento dell'impugnata decisione, nel capo oggetto di impugnazione, con il rinvio conseguente degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale e, in via subordinata, previo annullamento della decisione impugnata, la decisione nel merito con l'accoglimento del deferimento proposto nei confronti del dottor Marco Carbone e l'irrogazione a questi della sanzione di due mesi di inibizione e alla società sportiva A.C. Rodengo Saiano S.r.l. dell'ulteriore ammenda di €2.500,00.

Nel corso della discussione, il difensore del dottor Marco Carbone, pur non negando la materialità dei fatti contestati (che per effetto della mancata impugnazione della decisione di primo grado devono comunque ritenersi incontestabili), ha sottolineato la tenuità dei medesimi e la assenza di intenzionalità in capo al deferito ed ha insistito per la conferma della decisione di primo grado, che ha escluso la giurisdizione disciplinare in capo al dottor Carbone, invocando il precedente di questa Corte di cui si è detto sopra.

Il ricorso della Procura Federale è fondato.

Ritiene questa Corte che la fattispecie decisa nel precedente richiamato dalla Commissione Disciplinare Nazionale sia affatto diversa da quella oggetto del presente giudizio.

Ed invero, in tale precedente il deferito rivestiva la mera qualifica di sindaco supplente e, non avendo sottoscritto il modulo di censimento, non faceva parte dell'organigramma societario.

Nel caso qui oggetto di reclamo, al contrario, il dott. Carbone rivestiva la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale e, avendo sottoscritto il modulo di censimento, era inserito nell'organigramma societario quale Responsabile del controllo contabile: proprio in tale veste aveva sottoscritto la dichiarazione, poi rivelatasi non veritiera, indirizzata alla Co.vi.so.c., impegnando, in tale sua posizione apicale, l'intero Collegio sindacale.

Va aggiunto che la motivazione del precedente richiamato faceva riferimento, escludendola, alla pretesa qualificabilità di tesserato (o assimilabilità al tesserato) dell'allora deferito Sindaco supplente dott. Sandro Mazza, per dichiarare improcedibile il deferimento allora promosso dalla Procura Federale, come si legge nella stessa epigrafe della decisione in questione, sulla base del comma primo dell'art. 1 C.G.S..

Nel caso presente, invece, la Procura Federale ha non solo invocato il medesimo comma primo ma, con maggior fondamento ha altresì deferito il dott. Marco Carbone ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 C.G.S..

Dalla stessa lettera di quest'ultima norma (comma 5) emerge con chiarezza la funzione estensiva della giurisdizione che con la medesima il legislatore sportivo ha inteso perseguire: è infatti indubbio, per quanto qui rileva, che l'inciso finale della norma, che prevede la soggezione alle norme del C.G.S. anche per *"coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale"* abbia l'effetto di ampliare le giurisdizione di questa Corte anche a non tesserati o a non assimilabili a tesserati, ed è evidente che, nel compimento, da parte del deferito, dell'attività censurata questi ha svolto un'attività rilevante per l'ordinamento federale e in ogni caso all'interno e nell'interesse della società.

La decisione impugnata, per la parte che ha statuito l'improcedibilità del deferimento nei confronti del dott. Marco Carbone, deve dunque essere annullata.

Ai sensi del quarto comma, ult. parte, dell'art. 37 C.G.S. l'annullamento della decisione di primo grado, nella parte oggetto d'impugnazione, comporta il rinvio alla Commissione Disciplinare Nazionale, per l'esame del merito della posizione relativa al predetto dottor Marco Carbone.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie per il solo punto 5 dell'art. 1 C.G.S. il ricorso come sopra

proposto dal Procuratore Federale.

Rinvia, per il resto, al Giudice di Prime Cure.

Dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale.

8) RICORSO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORESI MATTEO SEGUITO GARA PLAY-OUT PISTOIESE/FOLIGNO DEL 31.5.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 173/DIV del 01.06.2009)

Con il Com. Uff. n. 173/DIV dell'1.6.2009 il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Matteo Coresi, tesserato in favore della società Foligno Calcio, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara, perché nel corso della gara di Play Out Pistoiese/Foligno, disputata il 31.5.2009, dopo aver colpito da tergo un avversario senza avere la possibilità di giocare il pallone, al provvedimento di espulsione seguito al fallo, rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società Foligno Calcio, assumendo che la frase irrispettosa riportata nel referto del direttore di gara, non era rivolta all'arbitro, bensì al calciatore avversario che aveva subito il fallo.

Il reclamo della società Foligno Calcio non merita accoglimento.

La tesi difensiva della società ricorrente, meramente assertiva, urta irrimediabilmente contro la precisa certificazione dell'accadimento da parte del direttore di gara, fonte di prova privilegiata, che ha relazionato la sequenza incriminata in termini inequivocabili, riferendo che all'atto del provvedimento di espulsione, il Coresi gli rivolgeva ben quattro volte la frase offensiva.

La condotta del calciatore, di notevole gravità, perché contraria ai fondamentali principi etici dell'ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di quattro giornate di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo.

Il ricorso pertanto va respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete